

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Venerdì 7 dicembre 2007

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE E NUOVE FORMULAZIONI DEL GOVERNO
E DEL RELATORE**

ART. 9.

All'articolo 9, dopo il comma 81, inserire i seguenti:

81-bis. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il Direttore generale per il commercio le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.

81-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, gli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli Uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

81-quater. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche.

81-quinquies. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

81-sexies. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 81-bis e 81-ter, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipo-catastale previste dal comma 81-quater.

81-septies. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli

178 e 179 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

9. 477. Il Relatore.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale Costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.

(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, cd ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 51.000;

2009: - 51,000;

2010: - 61.000.

Art. 41-ter.

(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo).

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione», sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione».

b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanità militare di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invalidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresì alla valutazione delle invalidità riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invalidità di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invalidità riscontrate. Fino all'adozione del decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invalidità permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale.».

d) All'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue:

2008: + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «dei piani e programmi predisposti in attuazione»;

b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma: 6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008: - 2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;

e) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sono determinate ed erogate» con le seguenti: «, quantificate in 17 milioni di euro», e le parole: «ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»;

d) al comma 1, lettera i), alinea, sostituire le parole: *è aggiunto il seguente comma*: con le seguenti: *«sono aggiunti i seguenti commi*»;

e) al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008;

f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

g) al comma 3, sostituire le parole: «47 milioni» con «50 milioni»;

h) inserire in fine i seguenti commi: «3-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-ter.

3-quater. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2007, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3-quinquies. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

3-sexies. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 57.000;

2009: - 41.000;

2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30

dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, a decorrere dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno

2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 548 milioni di euro», con le seguenti: 264 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inserire il seguente:

1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto, Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».
3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del Sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi:

11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
12. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa annuo di 40 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei

lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU.

13. Per le finalità di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresì, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150, aggiunge, in fine il seguente comma:

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 212,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e 280 per l'anno 2009 e 244 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella A. voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 4.000;

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni - Programma «Sostegno all'editoria», variare gli importi come segue (in migliaia di euro):

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442)

2008: + 37.500;

2009: + 56.000;

2010: + 64.000.

9. 478. Il Relatore.

All'articolo 9, dopo il comma 73 è inserito il seguente:

73-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il cinquanta per cento dei canoni di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907 è devoluto ai comuni nel cui territorio sono collocati gli insediamenti produttivi. I proventi di cui al presente comma sono utilizzati esclusivamente mentre per il risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti produttivi, per i relativi investimenti infrastrutturali.

Conseguentemente alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.500;

2009: - 1.500;

2010: - 1.500.

9. 479. Il Relatore.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la misura delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili - di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative - sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 1, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 1 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
4. La compensazione degli effetti derivanti dalle variazioni del prezzo di cui al comma 1 disposta ai sensi del presente articolo non si applica nei settori per i quali è vigente un regime di accisa agevolato.
5. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1, è adottato qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008.

9. 040. Il Relatore.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun

ambito, un programma unitario di utilizzazione di cui all'articolo 3, comma 15 bis del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni, tali da comporre un «Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali».

2. Il Piano di cui al comma 1 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in applicazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 42/2004. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di utilizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

4. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale e ricomprese in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 42/2004, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di utilizzazione.

5. Ciascun programma unitario di utilizzazione è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali. I Consigli Comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

6. Ciascun programma unitario di utilizzazione o di parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

7. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

8. All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con

il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorire la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro.»;

b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:

13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della Costruzione *ex novo* e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni *ex novo*, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale, anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del Demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma.

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000;

2009: -;

2010: -.

10. 09. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 1, le parole: la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, *sono sostituite dalle seguenti:* la spesa di 24,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 55,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 105,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

All'articolo 14, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in particolare in materia di energia, competitività e concorrenza, politiche di sviluppo e amministrazione generale, ed anche al fine di potenziarne le attività di accertamento,

ispettive e di controllo ed assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica, per quanto compatibile, l'ultimo periodo del comma 481 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

14. 62. Il Relatore.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche alla disciplina dei conti trattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto della tesoreria denominato: Dipartimento del Tesoro Operazioni sui mercati finanziari, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6. (L);

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

20. 03. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 24.

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni: al comma 5, sostituire le parole: Per l'anno 2008, con le seguenti: Per gli anni 2008-2010, e sostituire le parole: non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti, con le seguenti: non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. Al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del predetto decreto legislativo, Uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

5-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli Enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, fermo restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza. *5-sexies.* All'articolo 1,

comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera *a*) le parole «30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

24. 116. Il Relatore.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

5-bis. Le somme residuanti ai Comuni dalle Assegnazioni del Ministero dell'interno operate ai sensi del decreto-legge n. 691 del 1994 convertito in legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 364 del 1995 convertito in legge n. 438 del 1995 e finalizzate alla erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

24. 117. Il Relatore.

ART. 25.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

- a*) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;
- b*) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
- c*) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

- a*) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- b*) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di

sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;

c) sono altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, ratti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, il numero dei componenti dell'organo consiliare è ridotto ad un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti, eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo, e l'organo esecutivo è composto al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

6. Il mancato conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

25. 94. Il Relatore.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi, sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;

c) sono altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

6. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze e di quello per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

25. 94.*(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 26.

All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni: al comma 1 aggiungere il seguente: La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: presidenti dei consigli comunali e provinciali, *aggiungere le seguenti:* i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1.

Al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il presente comma non si applica per l'adesione delle Amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può comunque essere inferiore a 30.000 abitanti.

Al comma 7 al primo periodo dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, *aggiungere le seguenti:* salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Al terzo periodo dopo le parole: in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli Enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città Autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'eventuale integrazione dei trasferimenti destinati ai soli Enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dal presente articolo.

26. 147. Il Relatore.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: Dipartimento del Tesoro Operazioni sui mercati finanziari, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari».

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L);

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

27. 09. Il Relatore.

ART. 28.

All'articolo 28, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, così come modificato dall'articolo 35 del decreto legge 2 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «confinanti con le regioni a statuto speciale», inserire le seguenti: «o con la confederazione elvetica»;

b) dopo le parole: «per l'anno 2007», inserire le seguenti: «e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000.

28. 31. Il Relatore.

ART. 31.

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali», e dopo la parola: «individuate», inserire la seguente: «tutte»;

b) al comma 2, dopo le parole: «, viene conseguentemente», inserire le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008,»;

c) al comma 3, dopo la parola: «accertamento», inserire le seguenti: «della effettiva sussistenza».

31. 9. Il Relatore.

All'articolo 31, comma 6, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b)-bis. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per il rafforzamento della capacità di analisi dei processi strategici ed economici internazionali e il loro monitoraggio parlamentare attraverso intese tra le amministrazioni delle due Camere del Parlamento e in collaborazione con il Ministero degli affari esteri è stanziata la somma di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 300;

2009: - 300;

2010: - 300.

Voce Ministero degli affari esteri:

2008: - 1000;

2009: - 1000;

2010: - 1000.

31. 10. Il Relatore.

ART. 32.

All'articolo 32, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In esecuzione delle intese raggiunte nel corso del vertice intergovernativo italo-russo del 14 marzo 2007 è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana connessi all'attuazione delle intese. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e le tipologie degli interventi.

32. 16. Il Relatore.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

Per il completamento della partecipazione italiana alle prime due fasi del progetto «NATO-Russia Federation Air Traffic Management Study» nel quadro della «NATO-Russia Council Co-operative Airspace Initiative», il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad erogare alla NATO i relativi contributi utilizzando i fondi finalizzati agli interventi relativi al settore aerospaziale.

34. 017. Il Relatore.

Aggiungere dopo l'articolo 34 i seguenti:

Art. 34-bis.

(Misure per la funzionalità dell'Agenzia Industrie Difesa).

1. Al comma 1, dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività», aggiungere le seguenti: «delle unità di servizio strumentali alla piena operatività e».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: definite le modalità, aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità esistenti, per la costituzione di società di servizi per l'agenzia medesima e.

2. A decorrere dall'anno 2008 l'Agenzia Industrie Difesa è inserita nella Tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

34. 018. Il Relatore.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Norma per il finanziamento dell'OIC, dello IASB e dell'EFRAG).

1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il Collegio dei Fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al precedente comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al precedente comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

37. 044. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 39.

Sostituire l'articolo 39, con il seguente:

Art. 39-bis.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 80.000.

39. 45. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

Art. 40-bis.

(Consorsi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: «con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», e le parole: «, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico.» sono soppresse e dopo le parole: «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato», è aggiunto il periodo: «. Entro il 31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei

consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa.

40. 06. Il Relatore.

ART. 42.

All'articolo 42 è aggiunto, alla fine, il seguente comma:

3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.

Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

42. 37. Il Relatore.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi).

1. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, istituita con regio decreto del 2 luglio 1922, n. 1396, assume, a partire dalla scadenza del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, la denominazione di: «Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi», per effetto della fusione con la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, istituita con decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131.
2. Sono conferiti al Commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi in Reggio Calabria tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, compresi quelli di modifica statutaria, necessari alla realizzazione della fusione di cui al comma precedente.
3. La Stazione sperimentale risultante dalla fusione di cui al comma 1 ha sede in Parma e sede secondaria in Reggio Calabria. Essa subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo agli enti interessati dalla fusione. Permangono i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti che si fondono, ferma restando l'applicazione della normativa del codice civile, delle leggi speciali e dei contratti collettivi in materia di lavoro subordinato nell'impresa.
4. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi ha potestà statutaria. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente risultante dalla fusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e dal Commissario straordinario in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, ferma restando la necessità della previsione di almeno un quarto di componenti in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e delle Amministrazioni pubbliche già presenti nell'organo amministrativo della Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.
5. Nei limiti di compatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540.
6. Nelle more della fusione di cui al I comma, la Stazione sperimentale per le essenze e dei derivati

dagli agrumi, sulla base di convenzione organizzativa con la Stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma, approvata dal Ministero dello sviluppo economico, può svolgere attività di controllo ed analisi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, anche in materia agro-alimentare, con contributi a carico dei soli soggetti a favore dei quali è prestata tale attività.

7. L'applicazione delle presenti disposizioni non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

43. 082. Il Relatore.

ART. 50.

All'articolo 50 aggiungere il seguente comma:

3) Nell'ambito del contingente agevolato di cui all'articolo 21, comma 6 decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 e senza ulteriori oneri a carico dello Stato: per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

All'articolo 22-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, dopo le parole «in miscela con il gasolio» aggiungere le seguenti parole «o in miscela con oli combustibili, in qualsiasi percentuale».

50. 31. Il Relatore.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-*bis*

(procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

1. Sostituire l'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, con il seguente:

«Art. 46

(procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, previa valutazione di impatto ambientale in sede statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresa la nuova destinazione dei siti interessati, salvaguardando l'integrità delle aree di pregio

ambientale, e assicurando comunque la partecipazione di tutte le amministrazioni preposte.

2. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e non sia vigente un Piano Regolatore Portuale oppure la loro realizzazione comporti variazione del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano regolatore portuale, considera anche gli specifici aspetti progettuali ed ambientali del terminale di rigassificazione. Il relativo complessivo giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione di cui al presente comma costituisce ove necessario anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data. In tali casi, sono fatti salvi gli adempimenti assolti nell'ambito dei procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge anche innanzi alle Regioni a Statuto speciale ad alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

56. 036. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis

(Misure per il settore del gas naturale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono applicate anche al settore del gas naturale.

2. Le relative misure di attuazione sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia.

56. 040. Il Relatore.

ART. 60.

All'articolo 60, aggiungere in fine i seguenti commi:

4. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. in relazione agli interventi di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono esercitate dalle Regioni fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali in materia. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio di tali funzioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) le modalità, i termini e le procedure per il subentro delle Regioni, da completare gradualmente entro il 31 dicembre 2010, nella gestione delle attività e delle competenze e per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali;

b) la data a partire dalla quale, per ciascuna delle misure disciplinate dal predetto decreto legislativo n. 185 del 2000, la citata Agenzia non può più svolgere l'attività di selezione e concessione di nuove agevolazioni, ma solo quella di gestione dei rapporti attivi e passivi in essere;

c) i compiti e le funzioni residuali che la citata Agenzia può continuare a svolgere anche oltre il termine di cui alla lettera b), ivi compresa l'accensione di mutui agevolati in favore delle imprese ammesse alle agevolazioni dalle Regioni o dai loro enti strumentali.

5. Le Regioni subentrate nelle funzioni della predetta Agenzia ai sensi del comma precedente possono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, affidare i compiti di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000 alle società regionali acquisite in attuazione dell'articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fino al subentro delle Regioni nell'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, le predette società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia vigenti all'atto del loro trasferimento alle Regioni.

6. A valere sulle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico nazionale nell'ambito della programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, e su quelle relative alle agevolazioni erogate dalla Agenzia di cui al primo comma ai sensi del predetto decreto legislativo n. 185 del 2000 che si rendono disponibili per il rimborso dei mutui da parte dei beneficiari o per economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse, il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:

a) cofinanzia, per una quota non superiore al cinquanta per cento, i progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego riconducibili alla priorità «Competitività dei sistemi produttivi e occupazione» del Quadro strategico nazionale 2007-2013, eventualmente finanziati dalle Regioni a valere sulle risorse del medesimo fondo assegnate ai programmi di interesse strategico regionale. La quota di cofinanziamento può essere elevata fino al 60 per cento allorché le Regioni provvedono all'attuazione di tali progetti avvalendosi delle società regionali già controllate dalla citata Agenzia e ad esse stesse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, in caso di avvenuta liquidazione delle medesime società, avvalendosi del rispettivo ramo d'azienda trasferito ai sensi del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. Le percentuali di cofinanziamento sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate dal CIPE per le finalità di cui alla presente lettera;

b) finanzia una misura per lo sviluppo di nuova imprenditorialità e la creazione di imprese basate su attività di ricerca e di innovazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i beneficiari, i progetti finanziabili, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente lettera. All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 460, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti di cui alla presente lettera.

7. Resta fermo il trasferimento all'ISMEA delle funzioni relative al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, disposto dall'articolo 4, commi da 42 a 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e attuato con i decreti del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. All'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto possono essere affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. compiti e funzioni relativi alla concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono stabiliti specifici criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate all'attrazione degli investimenti esteri».

60. 5. Il Relatore.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.

(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi).

1. Ciascuna Camera di Commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
 2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le Camere di Commercio, i comuni e gli altri enti interessati e l'Ufficio territoriale di Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, dei prezzi rilevati.
 3. Ai fini del comma 2, la Conferenza Unificata può disciplinare, d'intesa fra Unioncainere, ANCI e Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure *standard*.
 4. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle Camere di Commercio di cui al comma 1, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete dalle Camere di Commercio, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».
 5. Il Garante di cui al comma 4 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
 6. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi del presente articolo, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative, anche nell'ambito della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.
 7. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.
 8. Alle attività svolte ai sensi del presente articolo le Camere di commercio fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 60. 041.** Il Relatore.

ART. 62.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis

(Passante di Bologna).

1. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, è autorizzato un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 9.000.

62. 037. Il Relatore.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis
(Linee metropolitane).

1. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna, e Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 17 milioni di euro per l'anno 2009. Per la progettazione e l'avvio della metropolitana di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 34.000.

62. 038. Il Relatore.

ART. 66.

All'articolo 66 dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

66. 3. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 69.

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

(Fondo per la realizzazione di infrastrutture nelle aree metropolitane delle regioni del Mezzogiorno).

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse locale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nell'anno 2009, il Fondo per la realizzazione di infrastrutture nelle aree metropolitane o nei capoluoghi di provincia Situate nelle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.

3. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 28 febbraio di ciascun anno lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.

4. La dotazione del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, e 2010. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

69. 053. Il Relatore.

ART. 72

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini dei del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola ore con le seguenti: fasce orarie.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di cui il 20 per cento, aggiungere le seguenti:, nel caso di soggetti operanti in chiaro, alle.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: di opere europee aggiungere le seguenti: realizzate prevalentemente da produttori indipendenti.

Al comma 1, lettera a), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: All'interno ditale quota destinata alle opere europee, la quota di introiti netti annui destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti è in ogni caso non inferiore alla quota media destinata alle medesime opere nel corso dell'ultimo biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Al comma 1, lettera a), sesto periodo, dopo le parole: La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee aggiungere le seguenti: realizzate prevalentemente da produttori indipendenti;

Al comma 1, lettera a), dopo il sesto periodo, inserire il seguente: All'interno ditale quota destinata alle opere europee, la quota di introiti netti annui destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti è in ogni caso non inferiore alla quota media destinata alle medesime opere nel corso dell'ultimo biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Al comma 1, lettera a), settimo periodo, sostituire le parole: Gli operatori con le seguenti: Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore gli operatori;

Al comma 1, lettera a), dopo il settimo periodo, inserire il seguente: L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma alle emittenti televisive, ai fornitori di contenuti televisivi e ai fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che editino canali tematici e comunque tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato.

72. 29. Il Relatore.

ART. 81.

Dopo l'articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis (Enti Parco Nazionali).

1. Per il funzionamento degli Enti Parco Nazionali, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di I milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

81. 052. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis (Disposizioni in materia di dispositivi medici).

1. Ai fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,50 per cento del prezzo medesimo, al lordo di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non può comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,50 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.

2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, per:

a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustificano l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge n. 296 del 2006 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa;

b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.

88. 036. Il Relatore.

ART. 92.

All'articolo 92, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è aggiunto in fine il seguente comma:

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

92. 3. Il Relatore.

ART. 93.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis

(Centro per il libro e la lettura).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di euro 3.000.000, 00 per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e realizzare campagne di promozione della lettura, organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del Libro italiano, per sostenere le attività di diffusione del libro e della Lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

93. 034. Il Relatore.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis
(Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia)

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

All'articolo 62, comma 16, sostituire le parole *0 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010* con le seguenti: *5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010*»;

All'articolo 114, comma 3, le parole «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro annui dal 2009»

93. 035. Il Relatore.

ART. 94.

All'articolo 94, aggiungere in fine il seguente comma:

15-bis. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

94. 130. Il Relatore.

ART. 99.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti;

b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel

giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio;

c) al comma 2, capoverso articolo 140-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo;

d) al comma 2, capoverso articolo 140-*bis*, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti:

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

e) al comma 2, capoverso articolo 140-*bis*, sopprimere il comma 11;

f) al comma 2, capoverso articolo 140-*bis*, sopprimere il comma 12;

g) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

4. All'articolo 50-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

8) nelle cause di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo 11 della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

99. 272. Il Relatore.

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

6. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «00 milioni per l'anno 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, è istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.

8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 144 è aggiunto il seguente:

Art. 144-*bis*

La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 emessa dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto fondo, la somma medesima è versata all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008 + 24.237.

100. 17. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 106.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da «esclusivamente» fino alla fine del comma con le seguenti «in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, comunque nel limite complessivo del 7 per Cento dei fondi disponibili. Le delibere relative ai piani di investimento già assunte dagli enti previdenziali sono esecutive e costituiscono obbligazione verso gli enti intestatari dell'opera»;

b) sostituire il comma 2 con i seguenti: 2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.

Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati.

2-bis. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle forze di polizia che operano nelle città metropolitane. Tali infrastrutture possono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000.

Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000.

106. 109. Il Relatore.

ART. 107.

Dopo l'articolo 107 inserire il seguente:

Art. 107-bis

(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).

1. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, conseguenti all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 7 marzo 2007, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 potranno essere richieste entro i limiti di 400 milioni, 250 milioni e 150 milioni, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi

l'INPDAP dovrà ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

3. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 1, dal 10 gennaio 2008 è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 10 gennaio 2008 è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.

107. 011. Il Relatore.

ART. 116.

All'articolo 116, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:

I programmi di cui al primo periodo possono riguardare anche i lavoratori dipendenti delle strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, interessati da programmi di razionalizzazione attuativi dei piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tali programmi possono essere definiti in specifici accordi intervenuti anche successivamente alle date di cui al medesimo primo periodo.

116. 017. Il Relatore.

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrà, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrà in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilità finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

116. 16. Il Relatore.

ART. 120.

All'articolo 120 aggiungere il seguente comma:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti:

1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa,

una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

120. 15. Il Relatore.

ART. 126.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis (Potenziamento del sistema pubblico di connettività)

3. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8.

2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le Regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello Stesso.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni è approvato con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica amministrazione.

5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva.

6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle Stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, più amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di

servizi.

8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui ai medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

9. Per le esigenze di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziati ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 10.500;

2009: - 10.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2010: - 10.500.

126. 03. (Nuova formulazione) Il Relatore.

L'emendamento 128.9 è così riformulato.

4. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 82 del 2005 ivi compresi, e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 296 del 2006, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.

128. 9. (Nuova formulazione) Il Governo.

All'articolo 134, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa del riordino degli enti pubblici di previdenza obbligatoria ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle previste in materia dell'intervento normativo di attuazione del Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la Crescita sostenibili», allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività istituzionali, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di previdenza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere alloro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.

134. 35. Il Relatore.

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente:

9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) al comma 15, sostituire le parole da: «che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro adozione»;

c) dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;

d) sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sui rendiconti generali dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi della Corte. Il presidente della Corte, quale organo di Governo dell'istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

19-bis. Per il triennio 2008-2010, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Presidente della Corte presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100, secondo e terzo comma, della Costituzione.

e) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis

(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno.

2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro e nell'interesse dei cittadini, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi od amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1.

4. La Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi

per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici e produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi standard nel rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e del suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge n. 146 del 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».

9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.

144. 101. Il Relatore.

Sopprimere il comma 21.

144. 102. Il Relatore.

Art. 145

Al comma 3, capoverso Articolo 36, comma 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

145. 82. Il Relatore.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: si applicano anche *inserire le seguenti:* a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 69.000.

145. 81. Il Relatore.

ART. 146

Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 80 milioni di euro *e le parole:* 120 milioni di euro *con le seguenti:* 140 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:

2008: - 30.000;

2009: - 20.000.

146. 267. Il Relatore.

Al comma 19, sostituire le parole: 400 assistenti *con le seguenti:* 400 unità di personale nei profili professionali di assistente *e, dopo le parole* servizio pubblico, *inserire le seguenti:* e di calcografo.

146. 261. (Nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fondo le seguenti parole: nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nelle università.

146. 268. Il Relatore.

All'articolo 146, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

31-bis. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole «a regime» è inserito il seguente periodo: «Il CNEL è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia».

146. 269. Il Relatore.

Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

31-bis. Allo scopo di far fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e per il sostegno all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del *Made in Italy* sui mercati mondiali, il Ministero del commercio Internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 100;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
146. 270. Il Relatore.

ART. 148.

All'articolo 148, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 1. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

148. 33. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 149.

All'articolo 149, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico, fra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

149. 69. Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere le parole: da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il venti per cento delle risorse di cui al comma 4 è destinato ad un apposito Fondo finalizzato alla valorizzazione della specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, allo scopo di riconoscere i disagi connessi con i particolari doveri di servizio.

4-ter. Le risorse di cui al comma *4-bis* possono essere annualmente rideterminate sentite le rappresentanze del personale di cui al predetto comma.

149. 070. Il Relatore.

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma 6-bis:

In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali ed alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del decreto Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli Enti non Sottoposti al

Patto di stabilità interno. Per gli Enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno saranno definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

149. 71. Il Relatore.

ART. 150.

All'articolo 150 aggiungere il seguente comma:

7-bis. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella C, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Ricerca e innovazione;

Ricerca di base e applicata;

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

Articolo 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - Interventi - cap. 1707/p)...

2008: - 3.000;

2009: - ;

2010: - .

150. 12. Il Relatore.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 15.000;

2009: + 15.000;

2010: + 2.000.

Tab. A. 67.(Nuova formulazione) Il Relatore.

Nella Tabella C, sotto la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - al programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali del Ministero per beni e le attività culturali, alla voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, dopo le parole: cap. 3670, aggiungere le seguenti: cap. 3671.

Tab. C. 17. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento del Governo 81.052.

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 1 milione di euro con le parole: la spesa di 3 milioni di euro, e sostituire le cifre:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000;

con le cifre:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000 ;

2010: - 3.000.

0. 81. 052. 1. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella.

Dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 14 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e successivamente sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2000;

2009: - 2000;

2010: - 2000.

0. 81. 052. 2. Ceccuzzi.

All'emendamento sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: n. 394, aggiungere le seguenti: e per le finalità di cui al successivo comma 2;

al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 1 milione di euro con le seguenti: la spesa di 3 milioni di euro;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono altresì istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco di Portofino, Parco della Laguna di Venezia, Parco del Subappennino Dauno, Parco Geominerario delle Zolfare di Sicilia».

Conseguentemente sostituire le cifre:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000;

con le cifre:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000,

0. 81. 052. 3. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 11 comma 4-septies dell'articolo 26 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, è soppresso.

0. 81. 052. 4. Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Enti Parco Nazionali).

1. Per il funzionamento degli Enti Parco Nazionali, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

81. 052. (Nuova formulazione) Governo.

Subemendamento all'emendamento del Governo 82.028.

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

2010: - 200.000.

0. 82. 028. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di

ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni decreto-legge 1° agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

2010: - 200.000.

0. 82. 028. 2. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Zorzato.

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni decreto-legge 1° agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.

0. 82. 028. 3. Alberto Giorgetti.

ART. 82.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.

(Commissione Nazionale per la formazione continua).

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 1° agosto 2007 recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di educazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto a vantaggio del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato Accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di educazione continua in medicina gli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata nel presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2001, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni incompatibili con il presente articolo e le disposizioni recate

dall'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
82. 028.Governo.

Subemendamento all'emendamento del Governo 86.06.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).

0. 86. 06. 1. Zorzato, Giudice Crosetto.

All'emendamento 86.06, al comma 1, aggiungere alla fine la lettera:

g) promozione dell'uso del profilattico quale strumento di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I profilattici sono inseriti nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. A valere sui fondi allocati per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute avvia una campagna informativa e di sensibilizzazione permanente, attraverso tutti gli organi di stampa e gli strumenti di informazione, al fine di massimizzare l'utilizzo del profilattico quale principale dispositivo medico di prevenzione contro l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove in sede di Conferenza Stato-regioni un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 maggio 2003, n. 131, sentite le aziende produttrici o distributrici di profilattici, al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità del profilattico maschile e femminile.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 86-bis è così modificata: Altri interventi in campo sanitario.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

0. 86. 06. 2. Grillini, Baratella, Villetti.

ART. 86.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Rimodulazione finanziamenti articolo 1, comma 806 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009, i 60,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 806 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento di progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale sono prioritariamente finalizzati:

- a) alla sperimentazione del modello assistenziale case della salute;
- b) alle malattie rare;

- c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
- d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
- f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari» decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.

86. 06.Governo.

Subemendamento all'emendamento 96.55 del Relatore.

Sostituire le parole: 11 milioni *con le seguenti:* un milione.

0. 96. 55. 1. Borghesi.

Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, *aggiungere le seguenti:* secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.

0. 96. 55. 2. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, *aggiungere le seguenti:* secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.

0. 96. 55. 3. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, *aggiungere le seguenti:* secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.

0. 96. 55. 4. Garavaglia, Filippi, Goisis.

ART. 96.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, viene riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto ad ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005.

96. 55.Relatore.

Subemendamento all'emendamento del Governo 99.271.

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi,.

0. 99. 271. 1. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi, *sostituire le parole:* dei consumatori e degli utenti *con le seguenti:* dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori e di ogni classe di soggetti danneggiati da atti o fatti illeciti plurioffensivi.

0. 99. 271. 2. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: in cui ha sede l'impresa *aggiungere le seguenti:* operante in sede locale, nazionale o multinazionale, o comunque residenza il convenuto,.

0. 99. 271. 3. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), al comma 1, dopo le parole: spettanti ai singoli sostituire le parole: consumatori o utenti con le seguenti: soggetti danneggiati.

0. 99. 271. 4. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti parole: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile con società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. Nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione di controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti, l'azione può essere esercitata esclusivamente dopo la fallita conciliazione.

0. 99. 271. 17. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

0. 99. 271. 15. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: atti illeciti extracontrattuali con le seguenti parole: atti o fatti illeciti anche extracontrattuali.

0. 99. 271. 21. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: di atti illeciti con le seguenti: di atti o di fatti illeciti anche.

0. 99. 271. 5. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), al capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: consumatori o di utenti con la seguente: soggetti.

0. 99. 271. 6. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), dopo il capoverso 1 è inserito il seguente:

1-bis. Su richiesta di taluno dei promotori dell'azione collettiva, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe dei soggetti danneggiati pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.

0. 99. 271. 7. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera b), al capoverso 2, dopo la parola: comitati aggiungere le seguenti: ed ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse direttamente o, per il caso di enti associativi, in rappresentanza dei propri associati a termini del proprio statuto,.

0. 99. 271. 8. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti.

0. 99. 271. 23. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , comprese le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

0. 99. 271. 18. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), al capoverso 2, sostituire le parole: consumatori o utenti *con la seguente:* danneggiati.

0. 99. 271. 9. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì legittimati ad agire gruppi di consumatori o utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato mediante atto pubblico, quando il numero di consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a 500. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a 250.

0. 99. 271. 19. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il giudice adito verifica preventivamente la legittimazione attiva nonché la rappresentatività di chiunque abbia richiesto l'attivazione della procedura di azione collettiva.

0. 99. 271. 10. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: Alla prima udienza *con le seguenti:* Pervenuta la prima domanda il presidente del tribunale dispone che ne sia data adeguata pubblicità affinché, entro tre mesi da essa, possano essere proposte altre domande, fissando quindi la data della prima udienza. A tale udienza.

0. 99. 271. 11. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: in camera di consiglio *aggiungere le seguenti parole:* entro sessanta giorni.

0. 99. 271. 22. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), capoverso 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.

0. 99. 271. 20. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), capoverso 3, quarto periodo, dopo le parole: azione collettiva *aggiungere le seguenti parole:* ed a spese del convenuto.

0. 99. 271. 12. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti: In caso di pluralità di domande concorrenti il giudice determina quella principale, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione fa stato nei

confronti di tutti gli attori. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo dei soggetti associati rappresentati, unitamente a delega del singolo associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza pronunciata nella azione collettiva risarcitoria avrà diretta efficacia di giudicato ai fini del risarcimento.

0. 99. 271. 13. Pedica, Palomba, Borghesi.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento dei diritti degli enti associativi intervenuti nonché delle spese legali comprensive delle spese per i difensori dei promotori dell'azione collettiva che non può superare complessivamente l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al comma 5, all'esito della sentenza di condanna di cui al comma 6, nonché all'esito della procedura di liquidazione di cui al comma 7. In caso di soccombenza dei promotori dell'azione di gruppo, il giudice liquida: a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice in base all'entità dei danni effettivamente fatti valere nel processo; b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore dell'azione di gruppo al quale nulla è dovuto».

0. 99. 271. 14. Pedica, Palomba, Borghesi.

ART. 99.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o di utenti»;

b) *al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi fatti valere. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»;

c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12.

99. 271. Governo.

Subemendamento all'emendamento 99.272.

In rubrica sostituire la parola: consumatori con la seguente: danneggiati.

0. 99. 272. 18. Palomba, Pedica, Borghesi.

All'emendamento 99.272 sostituire, ad ogni ricorrenza: consumatori o utenti con: cittadini, dei consumatori e degli utenti con; dei cittadini, consumatore o utente con: cittadino, e impresa con convenuto.

Al comma 1, sostituire le parole: quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti con: e quando sono lesi diritti soggettivi o interessi legittimi di una pluralità di soggetti.

0. 99. 271. 2. Grillini, Buemi.

Al comma 1 sostituire la parola: l'impresa con le seguenti: il convenuto.

0. 99. 272. 15. Pedica, Palomba, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), al comma 1, sostituire le parole: di atti illeciti con le seguenti: di atti o di fatti illeciti anche.

0. 99. 272. 1.7Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile con società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

0. 99. 272. 3. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera a) dopo la parola: l'impresa aggiungere le seguenti: , anche estera.

0. 99. 272. 13. Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori e di ogni classe di soggetti danneggiati da azioni plurioffensive.

0. 99. 272. 16. Palomba, Pedica, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei soggetti danneggiati. Così pure in tutte le parti nelle quali tale dizione è contenuta.

0. 99. 272. 19. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì legittimati ad agire gruppi di consumatori o utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato mediante atto pubblico, quando il numero di consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a 500. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a 250.

0. 99. 272. 4. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda».

0. 99. 272. 5. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti».

0. 99. 272. 6 Garavaglia, Filippi.

Alla lettera c) sostituire le parole da: detennina a utenti con le seguenti: liquida il danno nei confronti dei danneggiati.

0. 99. 272. 10. Palomba.

Alla lettera c) dopo le parole: nel giudizio aggiungere le parole: individualmente o tramite l'associazione che abbia depositato l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato.

0. 99. 272. 11. Palomba.

Alla lettera c) le parole: se possibile alla fine sono soppresse.

0. 99. 272. 12 Palomba.

Alla lettera d), comma 5, dopo la parola: individuale le parole: dei consumatori o utenti sono sostituite dalle seguenti: o collettiva delle associazioni rappresentative, dei soggetti danneggiati.

0. 99. 272. 9. Palomba.

Alla lettera d), comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La procedura conciliativa si applica anche a coloro i quali non hanno partecipato all'azione e chiedano il risarcimento sulla base della sentenza, dimostrando in tal caso la propria qualità di danneggiato. In caso di esito sfavorevole della conciliazione, i suddetti requisiti costituiscono titolo per atti di decreto ingiuntivo, con competenza del giudice di pace.

0. 99. 272. 14. Palomba.

Modificare la lettera g), come segue:

g) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti pluri offensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dal seguente: «Accesso alla giustizia».

0. 99. 272. 7. Armosino, Galletti, Gianfranco Conte, Vietti, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

All'emendamento 99. 272 apportare la seguente modifica:

dopo le parole: «illeciti extracontrattuali» aggiungere le seguenti: «effettuati anche attraverso la

diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente».

0. 99. 272. 8. Conte, Armosino, Galletti, Giudice.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto ai risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti»;

b) *al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interrottivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza: reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»;

c) *al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o Utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo»;

d) *al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti:*

«5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la

determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

e) *al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 11;*

f) *al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12;*

g) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia"».

99. 272. Il Relatore.

ART. 101.

Subemendamenti all'emendamento 101.5 del Governo.

All'emendamento governativo 101. 5, al punto 2, dopo il comma 4, inserire, in fine, il seguente:

4-bis. In deroga al principio di cui al comma 4 ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali è consentito, fino al 31 dicembre 2011, di concorrere all'affidamento, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato.

0. 101. 5. 1. Misiani, Marchi.

Al punto 2 sopprimere il comma 3.

0. 101. 5. 2. Quartiani, Testa.

Al comma 6, nel punto 2, sopprimere le parole: Nell'affidamento del servizio fino a: tutela dei lavoratori.

0. 101. 5. 3. Quartiani, Testa.

Al punto 2 sopprimere il comma 8.

0. 101. 5. 4. Quartiani, Testa.

Al comma 2, numero 01, dopo le parole: servizi pubblici inserire le seguenti: locali di rilevanza economica.

0. 101. 5. 5. Andrea Ricci.

Al comma 2, numero 01, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«Resta ferma la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio,

nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».

0. 101. 5. 6. Andrea Ricci.

Al comma 2, sopprimere il numero 05.

0. 101. 5. 7. Andrea Ricci.

Al comma 2, numero 010, dopo le parole: servizi pubblici aggiungere le seguenti: locali di rilevanza economica.

0. 101. 5. 8. Andrea Ricci.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «con esclusione dei servizi pubblici locali», inserire le seguenti: «e delle società quotate e loro partecipate».

0. 101. 5. 9. Misiani, Marchi, Vannucci, Giovanelli.

Dopo il comma 4, inserire, in fine, il seguente:

4-bis. In deroga al principio di cui al comma 4 ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali è consentito, fino al 31 dicembre 2011, di con correre all'affidamento, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato.

0. 101. 5. 10. Osvaldo Napoli, Stradella, Fratta Pasini, Marinello, Boschetto.

Al comma 6, secondo capoverso, sono soppresse le parole: il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e.

0. 101. 5. 11. Turco.

Sopprimerlo.

0. 101. 5. 12. Alberto Giorgetti, Moffa.

Al comma 2, punto 04, sostituire le parole da: i soggetti titolari fino ad: evidenza pubblica con le seguenti: i soggetti cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, mediante procedure diverse dalla evidenza pubblica.

0. 101. 5. 13. Marchi, Misiani, Lulli.

Al comma 2, punto 04, sostituire le parole da: i soggetti fino a: evidenza pubblica con le seguenti: i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali affidati ai sensi dei commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 2, punto 04, sopprimere le parole da: Ai fini dell'applicazione fino a: comma 1, lettera b).

0. 101. 5. 14. Misiani, Marchi, Lulli.

Al comma 2, punto 09, dopo le parole: proroga o rinnovo inserire il seguente periodo: Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.

0. 101. 5. 15. Ghizzoni, Marchi, Misiani, Lulli.

Al comma 2, numero 011, eliminare la parola: 11.

0. 101. 5. 16. Lulli, Marchi, Misiani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui all'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo 267/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

0. 101. 5. 18. Bonelli, Piazza.

Al punto 2, capoverso 01, dopo le parole: L'erogazione dei servizi pubblici inserire le seguenti: di rilevanza economica.

Conseguentemente, al capoverso 011 sopprimere le parole: 113-bis.

0. 101. 5. 19. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 01 lettera a), aggiungere, in fine, ferma restando la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici.

0. 101. 5. 20. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 01, lettera b) sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

0. 101. 5. 21. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02 sostituire le parole: in deroga con le seguenti: In alternativa.

0. 101. 5. 22. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02 sopprimere le parole: nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche, economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato.

0. 101. 5. 23. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02 sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Ente locale debba dare adeguata pubblicità alla scelta effettuata di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere a) o b) del comma 1, o del presente comma, e inviare, per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, le motivazioni di tale scelta.

0. 101. 5. 24. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02 sostituire le parole: che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione con le seguenti: « per conoscenza.

0. 101. 5. 25. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02, secondo periodo, dopo le parole: che esprimono il loro parere inserire le seguenti: motivato non vincolante.

0. 101. 5. 26. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, dopo il capoverso 03 inserire il seguente:

«03-bis. L'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dei settori di energia elettrica, gas, trasporto pubblico locale, rifiuti e acqua, debba avvenire mediante la libera scelta da parte degli enti locali di una delle modalità di affidamento di cui ai commi 01, 02 e 03».

0. 101. 5. 27. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, al capoverso 04, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando la possibilità per gli altri enti pubblici di entrare come partecipazione nella Società gestita

in house, con quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società».

0. 101. 5. 28. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, dopo il capoverso 04 inserire il seguente:

«04-bis. Resta ferma la possibilità per il socio privato, scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura competitiva, di partecipare a gare per l'affidamento di servizi di altri enti pubblici o privati, previa separazione contabile e gestionale delle relative attività».

0. 101. 5. 29. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, dopo il capoverso 04 inserire il seguente:

«04-bis. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica dello specifico servizio già a loro affidato».

0. 101. 5. 30. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, al capoverso 05 premettere il seguente periodo: Di norma, la proprietà delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio è pubblica.

0. 101. 5. 31. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, dopo il capoverso 06 inserire il seguente:

«06-bis. Ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere, si applica il principio di reciprocità tra gli Stati membri».

0. 101. 5. 32. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, al capoverso 09, dopo il primo periodo inserire il seguente: In applicazione del principio di reciprocità tra gli Stati membri dell'Unione europea, il differimento della fase transitoria e del termine di cessazione degli affidamenti in essere è in ogni caso collegato all'entrata in vigore di un obbligo per tutti gli stati membri di adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

0. 101. 5. 33. Garavaglia, Filippi.

Al punto 04, introdurre dopo le parole: Fermo restando quanto premesso dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali, non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica *le parole:* con esclusione dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 101. 5. 34. Amendola.

Al comma 2, punto 01, lettera b), eliminare le parole da: e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, *fino al termine del periodo.*

0. 101. 5. 35. Misiani.

Al comma 2, punto 05, sostituire la parola: destinato con *le seguenti:* alle stesse (reti) connessi. *Al medesimo punto sostituire le parole:* affidamento della gestione con *le seguenti:* espletamento del servizio.

0. 101. 5. 36. Misiani.

Al comma 2, punto 04, sostituire il secondo periodo con il seguente: i soggetti titolari della gestione di ciascun servizio pubblico locale non affidato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori del medesimo tipo ovvero svolgere lo stesso servizio in ambiti territoriali diversi, (... identico).

0. 101. 5. 37. Misiani.

Al comma 2, sopprimere il comma 03.

0. 101. 5. 38. Borghesi.

Al comma 04 del comma 2, sostituire le parole: titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante con le seguenti: cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di.

Conseguentemente, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: 7 divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

0. 101. 5. 39. Lulli.

Al comma 010 del comma 2 sostituire le parole: , e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili con le seguenti: e per le società quotate in borsa.

0. 101. 5. 40. D'Elpidio.

Al comma 010 del comma 2 sostituire le parole: , e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili: con le seguenti: e per le società quotate in borsa.

0. 101. 5. 41. Lulli.

Sopprimere il comma 011 del comma 2.

0. 101. 5. 42. D'Elpidio.

Sopprimere il comma 011 del comma 2.

0. 101. 5. 43. Lulli.

Al comma 04 del comma 2, sostituire le parole: titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante con le seguenti: cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di.

Conseguentemente, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: I divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

0. 101. 5. 44. D'Elpidio.

All'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche:

1. La rubrica è sostituita dalla seguente: «Affidamento dei servizi pubblici locali e tutela degli utenti».

2. Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

01. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio:

a) a società di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30 per cento , a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.

02. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento indicate al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che

abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Alle società in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

03. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di gestire in economia, anche mediante le aziende speciali, ivi comprese quelle costituite in forma consortile, che operano secondo le modalità ed i limiti indicati all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge.

04. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriore ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 9, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b). I divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

05. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.

06. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni di prestazioni ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

07. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre agli elementi di cui al comma 5, il periodo di validità, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalità di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio.

08. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono aggiunti i seguenti commi:
«9. La contabilità dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attività

contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale può operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non può ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in esse.».

09. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. A decorrere al 1° gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno.

010. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i servizi pubblici, fatta eccezione per il servizio idrico di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili.

011. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

101. 5. Governo.

Subemendamento all'emendamento 104. 011 del Governo.

All'emendamento 104.011, al comma 2, apportare le seguente modifica: dopo le parole: «ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «ed ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285».

0. 104. 011. 1. Marchi, Misiani.

Al comma 2, le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento.

0. 104. 011. 2. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'emendamento governativo all'articolo 104-bis al comma 2, apportare la seguente modifica: dopo le parole: ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano *aggiungere le seguenti:* ed ai comuni di cui al secondo comma secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

0. 104. 011. 3. Osvaldo Napoli, Stradella, Fratta Pasini, Marinello, Boschetto.

Dopo l'articolo 104 sono inseriti i seguenti:

Art. 104-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono aggiunte le seguenti parole: «,limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1.».

2. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per

cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.

4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

104. 011. Governo.

Subemendamento all'emendamento 105.22. del Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.».

0. 105. 22. 1. Misiani.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 3. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito come segue: «euro 176.00 a decorrere dal 1 gennaio 2008».

4. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità sociale, di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.000;

2009: - 12.000;

2010: - 12.000.

105. 22. Relatore.

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Speciale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti, per 20 milioni dalle risorse di cui al presente articolo, comma 2, e per 10 milioni...

8. Entro 90 giorni a la presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 1, e le modalità di coordinamento e di utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo.

9. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.

0. 116. 16. 1. Di Gioia.

Al comma 6 dopo le parole: l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione aggiungere: di sostegno al reddito, anche e sostituire le parole: per il biennio 2008-2009 con: per l'anno 2008.

Conseguentemente sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 6, e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 con e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, e di 80 milioni per l'anno 2008.

0. 116. 16. 2. Villetti, Di Gioia.

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrà, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrà in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilità finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

116. 16. Il Relatore.

Al capoverso 1152, dopo le parole: fondo per le aree sottoutilizzate inserire le seguenti: a carico delle risorse finanziarie destinate alle regioni del Mezzogiorno.

0. 120. 15. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

All'articolo 120 aggiungere il seguente comma:

« 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti:

1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 é assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

120. 15. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 126.0.3 del Relatore.

Al comma 8, sostituire i tre ultimi periodi con i seguenti: La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 146, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di Cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

0. 126. 0. 3. 3. Il Relatore.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, infine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di conseguire l'indipendenza della pubblica amministrazione dai fornitori di software per elaboratori elettronici, lo sviluppo di un patrimonio di software libero/open source utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini, il uso del software nelle pubbliche amministrazioni, nonché economie di spesa anche nel medio e lungo periodo, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad introdurre nelle proprie infrastrutture informatiche software libero/open source secondo le seguenti modalità:

- a) Il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione adotta, entro il 1° aprile 2008, anche tenendo conto delle migliori pratiche sin qui realizzate in ambito nazionale e in altri paesi, nonché delle norme regionali, un piano quadriennale articolato per esigenze, tipologie e settori delle pubbliche amministrazioni, indicante le modalità di migrazione graduale verso il software libero/open source, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- b) il piano, di cui alla lettera a) deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome;
- c) il piano di cui alla lettera a) prevede gli obiettivi minimi da raggiungere anno per anno e come

obiettivo finale l'utilizzo del software libero/open source per almeno il 90 per cento delle attività di ciascun settore della pubblica amministrazione, nonché l'adozione totale di formati di memorizzazione e trasmissione telematica aperti, di cui siano pubbliche e liberamente utilizzabili tutte le specifiche;

d) a decorrere dalla data di cui alla lettera a), tutti i programmi informatici acquisiti dalla pubblica amministrazione dovranno possedere una licenza libero/open source;

e) in deroga, fino all'anno 2010, le pubbliche amministrazioni possono acquisire software che non abbia tali caratteristiche per non oltre il 10 per cento del numero di installazioni complessive, sempre in presenza almeno del codice sorgente e della licenza al riuso anche in altre pubbliche amministrazioni, nonché di formati di memorizzazione e trasmissione dati aperti, esclusivamente nei casi in cui non vi sia un software con licenza libero/open source equivalente, previa autorizzazione ad hoc del CNIPA che valuta l'effettiva e improrogabile necessità specifica;

f) ogni sei mesi il CNIPA stila una lista dettagliata delle esigenze di sviluppo di nuovo software libero/open source e di nuove funzionalità di software libera open source esistenti da sottoporre al Ministero per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni per l'adozione di misure conseguenti;

g) in ogni caso, a partire dalla data di cui alla lettera a) i software la cui realizzazione è commissionata dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati con licenze libere/open source;

h) a decorrere dalla data di cui alla lettera a), tutti i documenti e i materiali in formato elettronico messi a disposizione del pubblico dalle pubbliche amministrazioni dovranno essere in un formato aperto, come definito dalla lettera c);

i) le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di consegnare il codice sorgente ed eventualmente il codice eseguibile al CNIPA che a tale scopo istituisce un sito internet con funzione di repository liberamente accessibile, realizzato con software libero/open source.

l) le economie di spesa derivanti dal non acquisto di licenze per il software possono essere utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per la formazione del personale o l'ulteriore sviluppo del software adottato;

m) il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e del piano di cui alla lettera a);

n) il mancato adeguamento alle disposizioni del presente comma e al piano di cui alla lettera a) comporta la riduzione del 30 per cento, nell'esercizio finanziario successivo, delle risorse stanziare nell'anno in corso per le spese informatiche.

0. 126. 0. 3. 2. Folena, Acerbo.

Al comma 6, sostituire le parole: identifica le soluzioni tecniche e funzionali *con le seguenti:* identifica le soluzioni tecniche e funzionali addizionali, rispetto a quelle già fruibili dalle PA mediante il ricorso agli appalti SPC, facendo salvi gli appalti del Sistema Pubblico di Connettività già aggiudicati.

0. 126. 03. 1. Di Gioia.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.

(Potenziamento del sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8.

2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le Regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.
4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni è approvato con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica amministrazione.
5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva.
6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, più amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.
7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi.
8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti dei CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.
9. Per le esigenze di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziare ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le

innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 10.500;

2009: - 10.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2010: - 10.500.

126. 03. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 128.9 del Governo.

All'articolo 128, comma 4, alla penultima riga sopprimere la parola: fissa.

0. 128. 9. 1. Vannucci.

All'articolo 128, comma 4, capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.

128. 9. Governo.

Alla lettera a) sopprimere la parola: Palermo;

Conseguentemente Alla lettera a) dopo le parole: e Sicilia: aggiungere le seguenti: Il tribunale militare e la procura Militare di Palermo divengono sezioni distaccate del tribunale Militare e della Procura Militare di Napoli, mantenendo le rispettive competenze territoriali per Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.500;

2009: - 1.500;

2010: - 1.500.

0. 129. 30. 1. Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a) cancellare: Cagliari e Sardegna e aggiungere alla fine il periodo: ; il tribunale e la procura militare di Cagliari sono riordinati in sezioni distaccate rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma con competenza territoriale sulla Sardegna.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.500;

2009: - 1.500;

2010: - 1.500.

0. 129. 30. 2. Palomba.

All'emendamento 129. 30. del Governo, apportare all'articolo le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: Palermo alla fine del periodo della medesima lettera, dopo le parole: e Sicilia. aggiungere il seguente periodo: Il tribunale militare e la procura militare di Palermo divengono sezioni distaccate del tribunale Militare e della Procura Militare di Napoli, mantenendo le rispettive competenze territoriali per Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 200;

2009: - 250;

2010: - 300.

0. 129. 30. 3. Piro, Orlando, Lumia.

ART. 129.

Sostituire l'articolo 129 con il seguente:

Art. 129

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti rispettivamente, da 5 a 4, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

3. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione.

4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in un delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1 lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo del comma 1, lettera c), hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo.

c) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa, delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei luoghi del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

5. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 4, lettera b), non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;

b) L'articolo 11 è abrogato.

7. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «una di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

8. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3, lettera e) del presente articolo.

9. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

129. 30. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 134.34 del governo.

Dopo il punto 18 aggiungere:

«e, al medesimo Allegato, sopprimere il seguente punto: «2) Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO) - Istituito con Regio decreto legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939 n.737».

0. 134. 34. 1. De Brasi.

All'articolo 134, comma 3, allegato A aggiungere il seguente punto:

«18. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unità tecnico-operativa - Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2».

134. 34. Il Governo.

Subemendamento all'articolo 144 del Relatore.

Premettere alla lettera a) la seguente:

«0.a). Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 144 sostituire le parole da: «alle attività di natura professionale» fino a: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attività di natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica».

0. 144. 101. 1. Angelo Piazza, Di Gioia.

Aggiungere dopo il punto a) il seguente:

a-bis). Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 1, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di Cassazione».

0. 144. 101. 2. Villetti, Di Gioia.

Aggiungere prima del punto a) il seguente a-bis):

Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 144 sostituire le parole da: «alle attività di natura professionale» fino a: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attività di natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica.

0. 144. 101. 3. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

All'articolo aggiuntivo 144-bis del relatore sostituire i commi 3 e 9 con i seguenti:

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato scientifico per il controllo strategico e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è considerata violazione dell'obbligo di risposta ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

0. 144. 101. 4.

Alla lettera e), capoverso articolo 144-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e con l'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

0. 144. 101. 5. Vannucci, Piro, Bordo.

All'emendamento 144.101 del relatore, anteporre alla lettera a) la seguente:

«0a)». Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: «alle attività di natura professionale» fino: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attività di natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica».

0. 144. 101. 6. D'Elpidio, Fabris.

All'articolo 144 sono soppresse le lettere a e b.

0. 144. 101. 7. Conte, Armosino, Giudice, Verro.

Al punto 8 sopprimere l'ultimo periodo.

0. 144. 101. 8. Conte, Verro.

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente:

«9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20»;

b) al comma 15, sostituire le parole da: «che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro adozione»;

c) dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» è

soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;

d) sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi della Corte. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. 19-bis. Per il triennio 2008-2010, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Presidente della Corte presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100, secondo e terzo comma, della Costituzione.

e) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis

(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno.

2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro e nell'interesse dei cittadini, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle

strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1.

4. La Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici e produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi standard nel rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema

informativo dell'ISTAT e dei suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge n. 146 del 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008».

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».

9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.

144. 101. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 146.262 del Governo.

Sostituire il comma 2.3, con il seguente:

23. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 426 a 429 sono sostituiti dai seguenti:

426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 e in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai medesimi commi da 404 a 416:

a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti Centrali;

b) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante la costituzione di un unico ufficio provinciale ovvero interprovinciale, denominato Ufficio Territoriale dell'Economia e delle Finanze, che assume i compiti attualmente svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, dalle Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, nonché, nei capoluoghi di Regione, delle Commissioni Tributarie Regionali, con contestuale soppressione dei suddetti uffici;

c) nelle province con una popolazione inferiore a 200.000 abitanti, che non siano capoluogo di Regione, gli uffici unici previsti alla lettera h) non si costituiscono e le competenze e il personale degli uffici soppressi sono trasferiti alle sedi limitrofe, anche mediante il ricorso all'istituto della mobilità;

d) alla semplificazione delle procedure amministrative, anche mediante eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, con conseguente contenimento dei costi.

427. Il regolamento di cui al comma 404 dovrà prevedere la ridefinizione delle competenze degli Uffici Territoriali i quali risponderanno organizzativamente al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro e funzionalmente ai diversi Dipartimenti Centrali del MHF per le materie loro attribuite.

428. Dall'attuazione dei commi 426 e 427 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio dello Stato».

0. 146. 262. 1. Orlando, Vannucci, Marchi, Motta.

L'emendamento n. 146.262 è sostituito dal seguente:

All'articolo 146, il comma 23 è sostituito dal seguente:

23. Allo scopo di assicurare i servizi ai cittadini sul territorio e potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale e le connesse attività di monitoraggio, coordinamento e controllo, il regolamento di cui al comma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura in ogni caso la permanenza della direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti.

0. 146. 262. 3. Gioacchino Alfano, Armosino.

Dopo il comma 24-bis, è aggiunto il seguente:

24-ter. Al fine di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 146. 262. 4. Zucchi, Cesini, Vannucci.

Dopo il comma 24-bis, è aggiunto il seguente:

24-ter. Per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro in un fondo da ripartire allo scopo di incrementare l'attività di vigilanza e controllo svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera sulle unità da pesca in materia di sicurezza degli equipaggi e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controlli operativi in materia di pesca marittima.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

0. 146. 262. 5. Zucchi, Cesini, Vannucci.

All'articolo 146 sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Assunzioni di personale).

146. 262 Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 146.263 del Governo.

Al comma 24-bis sostituire le parole: A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge con le parole a decorrere dal 1° gennaio 2010.

0. 146. 263. 1 Quartiani.

Al comma 24-bis, dopo le parole: possono procedere inserire le seguenti: mediante procedura concorsuale.

0. 146. 263. 2 Zorzato, Corsetto, Giudice, Leone.

Dopo il comma 24-bis aggiungere i seguenti:

24-ter. Per il triennio 2008-2010, nel limite di spesa annuo di 62 milioni di euro per ciascun anno del triennio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU.

24-quater. Per le finalità di cui al precedente comma 5-bis, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresì, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 5-bis, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 62.000;

2009: - 62.000;

2010: - 62.000.

0. 146. 263. 4. Piro.

Dopo il comma 24-bis aggiungere i seguenti:

24-ter. Al fine di conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8 della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, e comunque nel limite massimo di spesa annuo di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010.

24-quater. All'onere di spesa di 11 milioni di euro, previsto per l'anno 2008, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 245 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 11.000;

2010: - 11.000.

0. 146. 263. 5. Piro.

All'articolo 146, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

146. 263. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 148.33 del Governo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-ter. Al fine di fronteggiare la carenza di Operatori di Vigilanza - Area Funzionale B - posizione economica B2 - presso i Centri di Prima Accoglienza e presso le Comunità per minori, istituite con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in ruolo, previa prova selettiva, fino ad un massimo di 60 unità di quel personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni in modo continuativo presso le strutture indicate al comma 1, che svolge attività di Sorveglianza sia diurna che notturna, di Assistenza Educativa e di Animazione, ancorché lavoratori di Cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,4 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione della giustizia minorile.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.400;

2009: - 1.400;

2010: - 1.400.

0. 148. 33. 1. Burgio, Rocchi, De Cristofaro, Andrea Ricci.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Ai fini del coordinamento dei processi di mobilità del personale di cui ai precedenti commi nonché ai sensi di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata ad avvalersi di venti unità di personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 17,

commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4-quater. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono altresì concludere contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 276 per soddisfare esigenze di carattere tecnico e organizzativo collegate a situazioni straordinarie per lo svolgimento di attività complementari o di supporto.

4-quinquies. Le amministrazioni possono ricorrere ai contratti di formazione lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, previa definizione del fabbisogno nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

0. 148. 33. 2. Vannucci.

All'articolo 148, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per facilitare l'individuazione del personale da trasferire. La sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

148. 33. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 149.69 del Relatore.

All'emendamento 149.69 del relatore, dopo le parole: 10 milioni di euro aggiungere le seguenti: finalizzati ai miglioramenti retributivi del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

0. 149. 69. 2. D'Elpidio, Fabris.

All'articolo 149, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico, fra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

149. 69. Il Relatore.

Subemendamento Tab. A. 67. del relatore.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.500;

2009: - 17.500;

2010:- 7.500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 10.000;

2009: + 15.000;

2010: + 5.000.

Alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: legge n. 549 del 1995 apportare le seguenti variazioni:

2008: + 2.500;

2009: + 2.500;

2010: + 2.500.

0. Tab A. 67. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 15.000;

2009: + 15.000;

2010: + 2.000.

Tab. A. 67. (Nuova formulazione) Il Relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Venerdì 7 dicembre 2007

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

**SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEL
RELATORE**

All'emendamento 9.478, capoverso 3-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire la propria posizione relativi agli anni dal 2002 al 2006 in maniera automatica versando la somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, entro la data 30 novembre 2008. La misura, comunque non superiore a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 3-*quater*, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e le modalità della restituzione sono stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2008.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: - 3.500;

2010: - 3.500.

0. 9. 478. 1. Di Gioia.

Alla lettera h) inserire in fine i seguenti commi:

3-*septies*. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2007 dall'articolo 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici dei 31 ottobre 2002 e individuati nei decreto ministeriale del Ministro dell'economia e Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e dei 9 gennaio 2003, sono differiti al 31 dicembre 2009. Le riscossioni sospese dall'anno 2002, ivi comprese quelle al presente comma, decorrono dal 1 gennaio 2010, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.

3-*octies*. 2. All'articolo 6, comma 1-*bis* del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole «individuati da ordinanze di protezione civile» sono aggiunte le parole «nonché ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico».

3-*novies*. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, ai soggetti di cui ai precedenti commi che siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta. Per il ritardato versamento

dei tributi e contributi di cui ai precedenti comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Accisa sugli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».

2. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

0. 9. 478. 2.Astore.

All'articolo 11-bis (Recupero dei centri storici) al comma 3 dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

0. 9. 478. 3.Leddi Maiola.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; è autorizzato, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

0. 9. 478. 4.Marinello.

All'articolo 121, sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a

tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data del l'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 150 aggiungere in fine i seguenti commi:

8. Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

9. All'onere derivante dall'articolo 121, comma 12, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000.

0. 9. 478. 5.Giudice, Crisafulli, Piro.

Alla lettera h), comma 3-quater, sostituire la frase da: Al fine ... ottobre 2007 con la seguente: Al fine di garantire interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite e la realizzazione di opere urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nei territori interessati dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007.

0. 9. 478. 41.Castellani.

Alla lettera h), comma 3-quater, sostituire la frase: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 con la frase: 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009.

0. 9. 478. 43.Castellani.

Il comma 3-quinquies dell'articolo 42 è modificato dal seguente: per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della Regione Veneto e di quelli della Puglia, colpiti rispettivamente, nell'anno 2007, da eventi alluvionali e da incendi, di cui alle ordinanze del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007 n. 3621 e del 28 agosto 2007, n. 3606, è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008, di cui 7,5 milioni di euro per i comuni del Veneto e 7,5 milioni di euro per quelli della Puglia.

0. 9. 478. 42.Bordo.

All'articolo 11-bis, comma 1, sostituire le parole: o di porzioni di essi, con le seguenti: anche attraverso la realizzazione di interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana,.

0. 9. 478. 6.Verro.

All'articolo 67-bis, comma 1, dopo le parole: i fabbricati inserire le seguenti: , o porzioni di essi,.

0. 9. 478. 7.Verro.

All'articolo 67-bis, comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, è definito il canone sostenibile in base al quale è possibile destinare alla locazione gli immobili di cui al presente

comma, prevedendo che tale canone non possa comunque essere superiore al 25 per cento del reddito imponibile del conduttore, il quale deve essere obbligatoriamente una persona fisica. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definite, anche mediante rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 431 del 1998, le agevolazioni fiscali riconosciute ai proprietari degli immobili, nel limite massimo di cui al comma 3.

0. 9. 478. 8.Verro.

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo dopo le parole: 1« 2008 e 2009 aggiungere: 2010 dopo le parole da: Conseguentemente, a 2009: - 41.000 sostituire le parole: 2010: - 37.000 con le altre: 1« 2010: - 42.000.

0. 9. 478. 9.Crisci.

All'articolo 11-bis aggiungere dopo il comma 3 il seguente:

4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, e per il rifinanziamento della legge 9 Marzo 1976, n. 75, per il proseguimento degli interventi di cui agli articoli 3 e 7, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.500;

2010: - 2.500.

0. 9. 478. 10.Ceccuzzi.

All'articolo 42, al punto 3-sexies, dopo le parole: 27 dicembre 2006, n. 296, per il sopprimere la parola: 1« definitivo; dopo le parole: è autorizzato un ulteriore contributo sostituire la parola: 1« decennale con quindicennale; dopo le parole: a decorrere sostituire le parole: 1« dall'anno 2008 con da ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti ulteriori modificazioni:

2009: (riduzione ulteriore di) - 5.000 (rispetto al testo del Relatore);

2010: (riduzione ulteriore di) - 10.000 (rispetto al testo del Relatore).

0. 9. 478. 11.Aurischio.

All'articolo 42, dopo il punto 3-sexies aggiungere il punto:

3-septies. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli aggiornamenti da parte del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dei termini già prorogati dell'articolo 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010.

0. 9. 478. 12.Aurischio.

All'articolo 42, alla lettera h) dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici che hanno usufruito, della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 del Presidente del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo della sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, mediante rate mensili pari a otto

volte i mesi interi di durata della sospensione, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

0. 9. 478. 13.Ruta.

All'articolo 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) inserire infine il seguente comma:

3-bis. Le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 del Presidente del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo della sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione; senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione.

0. 9. 478. 14.Ruta.

Al punto relativo all'articolo 121, aggiungere il seguente comma:

13. La Regione Siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre n. 448 e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

0. 9. 478. 15.Piro, Crisafulli, Raiti.

Al punto g), dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

3-septies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «per gli anni 2004-2007», e «nel limite massimo di 350 unità», e dopo le parole: «si applicano anche ai lavoratori licenziati», sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di dicembre 2005».

b) al secondo periodo, dopo le parole: «indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti», aggiungere: «per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 40 per cento unità, calcolato come media del periodo».

3-octies. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «e 2007,» con le seguenti: 2007, 3.000.000 euro per l'anno 2008 e 1.000.000 euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 1.000.

0. 9. 478. 16.Di Gioia.

All'articolo 83, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

0. 9. 478. 17.Borghesi.

All'articolo 41-bis (Modificazioni della legislazione sulle vittime del terrorismo). Sopprimere la lettera c).

0. 9. 478. 18.Marchi, Vannucci.

Al terzo Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100.

0. 9. 478. 21.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il conseguentemente all'articolo 121 sopprimere, fino alla fine dell'emendamento.

0. 9. 478. 22.Garavaglia, Filippi.

Al capoverso articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. (Istituzione del «Fondo per il ripristino dell'edilizia demaniale, di culto e di interesse storico-artistico delle opere danneggiate dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania»)

1. Presso il Ministero delle Infrastrutture è istituito il «Fondo per il ripristino dell'edilizia demaniale, di culto e di interesse storico-artistico delle opere danneggiate dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania» con dotazione annua pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati al ripristino e alla valorizzazione delle opere danneggiate dai movimenti sismici di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto i Ministri delle Finanze e dei Beni Culturali, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

b) sostituire il «Conseguentemente» con il seguente:

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 62.000;

2009: - 46.000;

2010: - 42.000.

0. 9. 478. 23.D'Elpidio, Fabris.

All'articolo 42, lettera h), sopprimere il 3-ter.

0. 9. 478. 24.Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Verro.

Alla rubrica (Recupero dei centri storici), aggiungere in fine al comma 2 questo ultimo periodo: le spese di cui sopra sono da considerarsi in deroga al Patto di stabilità interna sia in termini di competenza che di cassa.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

0. 9. 478. 36.Galletti, Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni dopo la lettera e) aggiungere:

e-bis) Per la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'area di Ancona sud colpita dagli eventi alluvionali del 2006 a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere dagli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 1.500;

2009: - 1.500;

2010: - 1.500.

0. 9. 478. 37.Galletti, Baldelli, Forlani.

All'articolo 67-bis, aggiungere il seguente numero 4: Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alla lettera c) e d) dell'articolo 3 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 381, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione per la durata di dieci anni.

Conseguentemente modificare la tabella A, con le seguenti variazioni:

2008: - 5.400;

2009: - 5.400;

2010: - 5.400.

0. 9. 478. 30.Armosino, Garavaglia, Gianfranco Conte, Alberto Giorgetti, Galletti, Giudice.

Al comma 2, aggiungere in fine: Il canone annuo è stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

0. 9. 478. 31.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2,

nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

0. 9. 478. 32.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.

0. 9. 478. 33.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: non di lusso aggiungere: o ovvero le singole case non di lusso.

0. 9. 478. 34.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: i fabbricati aggiungere: o porzioni di essi.

0. 9. 478. 35.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

All'articolo 113-bis, sopprimere il terzo comma.

0. 9. 478. 29.Conte, Armosino, Giudice, Verro.

All'articolo 42, dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

3-quinquies-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità alle infrastrutture e alle proprietà pubbliche e private, conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con il D.P.C.M. 20 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000.

0. 9. 478. 28.Fava, Alessandri, Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Apportare le seguenti variazioni: alla rubrica (Recupero dei centri storici), al comma 1, sostituire le parole 100.000» con la seguente: «50.000».

0. 9. 478. 27.Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

Apportare le seguenti variazioni: alla rubrica (Residenze di interesse generale destinate alla locazione), dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

4. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

0. 9. 478. 26.Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

Articolo 41-bis (Vittime della criminalità organizzata e del dovere), al comma 1 sopprimere la parola: nonché dopo le parole: 1« legge 23 dicembre 2005, n. 266 aggiungere le seguenti: nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed ai loro familiari superstiti.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

0. 9. 478. 25.Alberto Giorgetti, Peretti, Brancher, Galletti, Armosino, Gianfranco Conte, Giudice.

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo dopo le parole: 2008 e 2009 aggiungere: 2010 dopo le parole: da Conseguentemente, a 2009: - 41.000 sostituire le parole: 2010: - 37.000 con le altre: 2010: - 42.000.

0. 9. 478. 38.Crisci, D'Elpidio.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.

(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 51.000;
2009: - 51.000;
2010: - 61.000.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo).

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione».

b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407».

c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanità militare di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invalidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresì alla valutazione delle invalidità riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invalidità di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invalidità riscontrate. Fino all'adozione del decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invalidità permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale».

d) All'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze variare gli importi come segue: 2008 + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso *7-bis*, sopprimere le parole «dei piani e programmi predisposti in attuazione»;

b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma: 6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole «sono determinate ed erogate» con le seguenti: «,quantificate in 17 milioni di euro» e le parole «ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»;

alinea,

d) al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole «è aggiunto il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»;

e) al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-*bis*, aggiungere il seguente: 5-*ter*. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo 1 del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008;

f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

g) al comma 3, sostituire le parole «47 milioni» con «50 milioni»;

h) inserire in fine i seguenti commi: 3-*bis*. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-*ter*.

3-*quater*. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al D.P.C.M. del 12 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3-*quinquies*. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

3-*sexies*. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 57.000;

2009: - 41.000;

2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.
2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, a decorrere dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno

2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 113, comma 1 sostituire le parole 1548 milioni di euro» con le seguenti: 1264 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inseguire il seguente:

1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «*7-bis.* Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».
3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenze complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi:

11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *g*) aggiungere la seguente:
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
12. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa anno di 40 milioni di euro, il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU.

13. Per le finalità di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresì, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo (importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 212,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e 280 per l'anno 2009 e 244 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 4.000.

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni - Programma «Sostegno all'editoria» variare gli importi come segue (in migliaia di euro):

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442):

2008: + 37.500;

2009: + 56.000;

2010: + 64.000.

9. 478.Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento del Governo n. 10.37.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate prioritariamente per l'adeguamento inflattivo dei contratti di servizio, nonché per lo sviluppo del livello dello stesso servizio. Quanto non utilizzato per dette finalità è impiegato, da ciascuna regione, per integrare, con le stesse finalità, la quota di risorse attribuita ai sensi del

successivo comma 10.

0. 10. 37. 4. Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 6.

0. 10. 37. 10. Garavaglia, Filippi.

Subemendamenti all'emendamento 10.37.

Sopprimere il comma 6.

0. 10. 37. 6. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 6, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali, inserire le seguenti: delle confederazioni sindacali nazionali di categoria.,

0. 10. 37. 1. Carbonella.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.

0. 10. 37. 11. Garavaglia, Filippi.

Al comma 6 le parole: 2 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 1 milione di euro.

0. 10. 37. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi dai biglietti di trasporto superiore la media nazionale.

0. 10. 37. 12. Garavaglia, Filippi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.

0. 10. 37. 13. Garavaglia, Filippi.

Al comma 11, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in proporzione al numero degli abitanti tra le regioni le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.

0. 10. 37. 23. Garavaglia, Filippi.

Al comma 12, sopprimere la lettera c-bis).

* **0. 10. 37. 24.** Garavaglia, Filippi.

Al comma 12, sopprimere la lettera c-bis).

* **0. 10. 37. 20.** Borghesi.

All'emendamento del governo n. 10.37 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, alla lettera c-ter) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 40 per cento;

b) dopo la lettera c-ter aggiungere la seguente:

c-quater) all'acquisto dei veicoli di cui alla lettera c) da destinare ai servizi di competenza regionale

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all'articolo 5 paragrafo 1 del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40 per cento della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione.

0. 10. 37. 31. Borghesi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Al fine di consentire lo sviluppo dell'uso della bicicletta in ambito urbano è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per il finanziamento degli interventi in favore della mobilità ciclistica, di cui comma 1, dell'articolo 6, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, con particolare riferimento alla realizzazione di cicloparcheggi custoditi. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, tra le città con più di cinquecentomila abitanti colpite dal fenomeno delle polveri sottili.

0. 10. 37. 25. Garavaglia, Filippi.

Al comma 15, dopo le parole: ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale inserire le seguenti: nelle regioni le cui aziende di trasporto locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.

0. 10. 37. 26. Garavaglia, Filippi.

Al comma 15, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 500 euro.

Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

0. 10. 37. 3. Barbi, Meta, Lovelli, Velo, Zunino, Fiano.

Al comma 15 le parole: 250 euro sono sostituite dalle seguenti: 300 euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

0. 10. 37. 7. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Sopprimere il comma 18.

0. 10. 37. 21. Garavaglia, Filippi.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.

(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

2. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella n. 3 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella tabella n. 3 allegata alla presente legge e quello individuato, dal 2011, in base al comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilità.

3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, dal 2011, integra, le seguenti risorse: compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12-*bis*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;

trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

4. A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

5. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 4 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 4 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti come risultanti dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a Statuto ordinario ai sensi del comma 4 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo Stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e di quelle contenute nel presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti

locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti commissioni parlamentari.

7. A decorrere dal 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi all'entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di attivare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

8. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dal 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 2; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

10. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il «Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale» con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui presente comma.

11. La ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono attribuite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dal 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 10 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la lettera d).

12. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto

pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) a all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere *a*) e *b*) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

13. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

14. A decorrere dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 2. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

16. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

17. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti al credito vantato dallo Stato verso la Società Adriatico-Sangritana SpA e risultanti dai verbali di verifica sui disavanzi pregressi maturati al 31 dicembre 2000, sono, nel limite di 8.822.634, riassegnate al Ministero dei trasporti per essere destinate ad interventi nel Settore dei trasporti ferroviari di ammodernamento e potenziamento della rete infrastrutturale e del materiale rotabile della ferrovia adriatico-sangritana. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

18. I crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria e per la parte residua ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

19. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-*bis*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:

nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2009: - 446.000;

2010: - 541.000;

nella Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008: - 12.000;

2009: - 110.000;

2010: - 110.000;

nella Tabella D, missione Politiche per il lavoro - Programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione: (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (settore n. 27):

2008: - 17.000;

2009: - 17.000;

2010: - 17.000.

10. 37. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 10.09.

Al comma 8 le parole: 10 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 5 milioni di euro.

0. 10. 09. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001 e successive modificazioni, tali da comporre un «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali».

2. Il Piano di cui al comma 1 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione,

individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

4. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di valorizzazione.

5. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali. I Consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

7. Ai fini del raggiungimento della fattibilità economica di ciascun programma possono essere definite modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciò non sia previsto dalla legislazione regionale.

8. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto dei Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento dei patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le Stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro;

b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:

«13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:

individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

quantifica il costo della costruzione *ex novo* e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni *ex novo*, da realizzarsi anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000;

2009: -;

2010: -.

10. 09. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 14.58

Al comma 1 sopprimere il punto 1).

0. 14. 58. 4. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1 sopprimere il punto 3).

0. 14. 58. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al punto 4) le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: cinquanta per cento.

0. 14. 58. 3. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *le parole: utilizza prioritariamente sono sostituite dalle seguenti: può utilizzare anche;*

2) *dopo le parole: già espletate sono inserite le seguenti: per la stipula dei contratti di formazione e lavoro;*

3) *le parole: ricorre alla mobilità, sono sostituite dalle seguenti: può ricorrere alla mobilità;*

4) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per assicurare standard elevati di qualità nel reclutamento, l'utilizzo delle graduatorie avviene nel limite massimo del dieci per cento degli idonei, fermo restando che il punteggio utile per l'assunzione non può comunque essere inferiore di oltre un punto rispetto a quello conseguito dall'ultimo dei vincitori in graduatoria. In aggiunta a quanto previsto dal precedente periodo, l'utilizzo delle graduatorie è disposto prioritariamente anche per i candidati risultati idonei in più di una di tali procedure. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per*

procedere a nuove assunzioni.

14. 58. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 14.59

Sopprimere i commi 12-ter e 12-quater dell'articolo 14.

0. 14. 59. 5. Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimere il comma 12-ter.

Sostituire il comma 12-quater con il seguente:

12-quater. Al fine di razionalizzare le attività di controllo dell'Agenzia delle entrate raccordandole anche con le esigenze del territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene la fiscalità locale e l'Agenzia fiscale per gli aspetti organizzativi, provvede, con regolamento, ad individuare criteri idonei a definire i livelli territoriali di responsabilità e competenza degli uffici dell'Agenzia avuto riguardo alla salvaguardia dei principi individuati dallo Statuto del contribuente ed in particolare alla tutela dei diritti di difesa precostituiti. A tali principi deve essere adeguato, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al periodo precedente, il regolamento previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

0. 14. 59. 1. Musi.

Sopprimere il comma 12-ter.

0. 14. 59. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

12-ter. A tal fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente periodo si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo I, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

12-quater. A tal fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti

e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei medesimi documenti, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle Agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

12-sexies. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della norma vigente.

12-septies. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

12-octies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma *12-septies*.

12-novies. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con il medesimo provvedimento sono stabiliti le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

12-decies. Le disposizioni di cui ai commi *12-septies* e *12-octies* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

12-undecies. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da *12-septies* e *12-decies*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa per effettuare accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma *12-septies*.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2008: + 10.000;

2009: + 5.000;

2010: + 5.000.

14. 59. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 17.04

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

0. 17. 04. 1. D'Elpidio.

Sopprimere le parole: alla tutela del risparmio.

0. 17. 04. 2. Quartiani.

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 30.

0. 17. 04. 3. Quartiani.

Sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 30.

0. 17. 04. 4. Quartini, Misiani.

All'articolo 17-bis, capoverso articolo 30, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro sessanta giorni;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le operazioni di liquidazione dell'ente devono essere concluse entro l'anno 2008.

0. 17. 04. 5. Zorzato, Giudice, Crosetto.

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 17-bis.

0. 17. 04. 6. Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 17-bis.

0. 17. 04. 7. Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.

Sopprimere l'articolo 17-bis.

0. 17. 04. 8. Alberto Giorgetti, Minasso.

All'articolo 30 sopprimere il comma 3.

0. 17. 04. 9. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di assicurazioni).

1. Al fine di favorire il processo d'integrazione dei mercati finanziari e razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio», sono inserite le seguenti: «alle politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio ed ai rapporti con le autorità di settore»;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, sono soppresse le parole «politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza», e dopo le parole «offerta di beni e servizi», sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni»;

c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Art. 30.

(Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri).

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al

Ministero dell'economia e delle finanze.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, già svolti dall'ente stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob.

3. Il personale in servizio presso l'ISVAP in forza di contratti a tempo determinato stipulati, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, anteriormente al 28 settembre 2007 può essere inquadrato nei ruoli dell'Istituto, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Al predetto personale si applica quanto previsto dal comma 4.

4. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale già riconosciuto, nonché la qualifica e le funzioni svolte, è trasferito alla Banca d'Italia, alla Consob o ad altre autorità di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ente di provenienza.

5. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente e provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'ente e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

6. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente».

17. 04. Governo.

Subemendamento all'emendamento 19.98

Dopo le parole: saldo medio di cassa, aggiungere le parole: al netto delle spese di investimento finalizzate alle politiche per il clima ovvero alla razionalizzazione energetica e alla promozione di interventi di mobilità sostenibile che abbiano favorito la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti,.

Conseguentemente alla Tabella C, apportare la seguente modifica alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cap. 2115): 2008: - 20.000.

0. 19. 98. 1. Bonelli, Zanella, Francescato, Piazza.

Dopo il primo periodo del comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

19. 98. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 20.34

Al comma 2, dopo le parole: i contratti di cui al comma 1 *aggiungere le parole:* devono essere sottoposti, preventivamente alla stipula, al parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'Economia, e.

Sempre al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e stabilisce inoltre il limite massimo al ricorso agli strumenti finanziari derivati sottoscritti da regioni ed Enti locali.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresì stabilite le variazioni massime dei parametri variabili degli strumenti finanziari sottoscritti, superate le quali l'intermediario finanziario si fa carico del 50 per cento degli eventuali oneri eccedenti.

Al comma 4 sostituire le parole: 2 e 3 con le parole: 2, 3 e 3-bis.

0. 20. 34. 1. Bonelli, Zanella, Fundarò.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: per tutti gli anni di durata dei contratti su strumenti finanziari derivati.

0. 20. 34. 2. Zorzato, Giudice, Crosetto.

Al comma 1 sostituire le parole: I contratti su strumenti finanziari derivati *con le seguenti:* I contratti per operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati,.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ed essere finalizzati:

- a) alla riduzione del costo del debito;
- b) alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato;
- c) al contenimento dei rischi di credito assunti.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica *aggiungere la seguente:* preliminarmente.

Al comma 3, dopo le parole: deve attestare espressamente *aggiungere le seguenti:* al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro,.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

4-bis. Sono soppressi i commi 736 e 737 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 20. 34. 3. Donadi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I proventi comunque denominati che originano dalla sottoscrizione dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sono destinati esclusivamente a spese di investimento.

0. 20. 34. 4. Piro.

Al comma 1 sostituire le parole: I contratti su strumenti finanziari derivati *con le seguenti:* I contratti per operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati,.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ed essere finalizzati:

- a) alla riduzione del costo del debito;
- b) alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato;
- c) al contenimento dei rischi di credito assunti.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica *aggiungere la seguente:* preliminarmente.

Al comma 3, dopo le parole: deve attestare espressamente *aggiungere le seguenti:* al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro,.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

4-bis. Sono soppressi i commi 736 e 737 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 20. 34. 5. Donadi.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.

(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

1. I contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza.
 2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.
 3. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.
 4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e il riscontro di una loro violazione viene comunicato alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 20. 34.** Governo.

Subemendamento all'emendamento del Governo 24.110.

Al comma 2-bis, le parole: gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 10 milioni di euro e 15 milioni di euro.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 15.000;

2010: - 15.000.

0. 24. 110. 1. Zorzato, Giudice, Crosetto.

Dopo il comma 2, inseriti i seguenti:

2-bis. In sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 non potranno superare per gli esercizi 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro.

2-ter. A partire dal 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 vengono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

24. 110. Governo.

Subemendamenti all'emendamento del relatore 25.94.

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b-bis) previsione di una composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;

b-ter) previsione della disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;

b-quater) individuazione dei criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

b-quinquies) definizione dei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Al comma 5, lettera a), sostituire: 20.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti, e alla lettera c), sostituire le parole: cinque comuni quando si ripetono con le seguenti: sette comuni.

0. 25. 94. 1. Aurisicchio.

Sopprimere il comma 4.

0. 25. 94. 2. Ceccuzzi.

Al comma 2 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: otto mesi.

0. 25. 94. 3. Ceccuzzi.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) nelle rimanenti comunità montane il numero dei componenti degli organi consiliari è determinato in base alla consistenza demografica della comunità montana rapportata alle fasce di popolazione previste per i Comuni dal decreto legislativo 267/2000. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri è effettuata dall'Assemblea dei consiglieri in carica nei comuni Membri. L'organo esecutivo è composto da un terzo dell'organo dei consiglieri della comunità montana.

0. 25. 94. 4. Ceccuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:
 - a*) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;
 - b*) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
 - c*) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
 - a*) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
 - b*) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;
 - c*) sono altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera *a*), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
 - d*) nelle rimanenti comunità montane, il numero dei componenti dell'organo consiliare è ridotto ad un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti, eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo, e l'organo esecutivo è composto al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.
6. Il mancato conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 è accertato, entro il 31 luglio 2001, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie,

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

25. 94. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento del Governo 31.02.

Al comma 5 dopo le parole: analoghe finalità sostituire la parola: promuove con le seguenti: può realizzare.

0. 31. 02. 1. Ceccuzzi.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.

0. 31. 02. 2. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 10.

0. 31. 02. 6. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 13.

0. 31. 02. 3. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 5.

0. 31. 02. 12. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 4.

0. 31. 02. 13. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 3.

0. 31. 02. 14. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 1.

0. 31. 02. 15. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis il comma 10 è abrogato.

0. 31. 02. 18. Forlani, Peretti, Volontè.

All'articolo 31-bis il comma 13 è abrogato.

0. 31. 02. 21. Forlani, Peretti, Volontè.

All'articolo 31-bis il comma 1 è abrogato.

0. 31. 02. 22. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis il comma 2 è abrogato.

0. 31. 02. 23. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis il comma 3 è abrogato.

0. 31. 02. 24. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis il comma 4 è abrogato.

0. 31. 02. 25. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis il comma 5 è abrogato.

0. 31. 02. 26. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 1.

0. 31. 02. 30. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.

0. 31. 02. 31. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 3.

0. 31. 02. 32. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 4.

0. 31. 02. 33. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 5.

0. 31. 02. 34. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 10.

0. 31. 02. 39. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 13.

0. 31. 02. 42. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis il comma 1 è abrogato.

0. 31. 02. 43. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 2 è abrogato.

0. 31. 02. 44. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 3 è abrogato.

0. 31. 02. 45. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 4 è abrogato.

0. 31. 02. 46. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 5 è abrogato.

0. 31. 02. 47. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 10 è abrogato.

0. 31. 02. 52. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 13 è abrogato.

0. 31. 02. 55. Zacchera, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale).

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, ispirata a principi di efficacia, economicità e unitarietà, è istituita la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico che opera per dare attuazione alle attività conseguenti agli indirizzi impartiti nell'ambito delle linee di politica estera dal Ministro degli affari esteri, che esercita il controllo e la vigilanza su tutte le iniziative di cooperazione.
2. Le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri.
3. È attribuita al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del fondo europeo di sviluppo, da esercitarsi d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro degli affari esteri impartisce all'Agenzia direttive generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento.
5. L'Agenzia opera direttamente per la realizzazione degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 1 e 4, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che sono in grado di contribuire al perseguimento degli indirizzi di cui al comma 1 e delle direttive di cui al comma 4; eroga su base convenzionale servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo; può realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le direttive sopra menzionati. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia l'articolo 14, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
6. L'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, di un fondo unico ove confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo e per la cooperazione internazionale, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui ai commi 2 e 3, oltre ai proventi derivanti dai servizi, dagli incarichi e dalle iniziative di cui al comma 6, nonché ai fondi apportati dalle Regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, a liberalità e legati.
7. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è approvato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza esercitati avvalendosi delle

strutture del Ministero degli affari esteri;

b) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri;

c) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

d) previsione di un comitato direttivo, la cui partecipazione non dà luogo a compensi oltre al rimborso delle spese, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

g) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui al comma 6;

h) attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera i);

i) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

l) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore e approvati dal Ministro degli affari esteri, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

m) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

n) determinazione del limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 6, da destinare alle spese di funzionamento;

o) definizione dell'organico e delle modalità di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché le modalità di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica.

8. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 7 lettera o), da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 6 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia.

9. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e le Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo.

10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a:

a) ridefinire i compiti attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri;

b) riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri;

c) prevedere la corrispondente riduzione, mediante la soppressione, delle strutture le cui attività

sono trasferite all'Agenzia;

d) disciplinare il rapporto con la rete all'estero, di cui sono fatte salve le attribuzioni.

12. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. Il funzionamento dell'Agenzia decorre dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 del presente articolo.

31. 02. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento del relatore 39.45.

Sostituire l'emendamento 39.45 nuova formulazione, con il seguente:

Art. 39.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo, l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, ad esclusione delle spese per il personale e quelle destinate al ripianamento, delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 5 milioni di euro per le esigenze del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dei trasporti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 80.000.

0. 39. 45. 6. Pellegrino, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.

0. 39. 45. 7. Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui 40 milioni di euro con le seguenti: e di ulteriori 40 milioni di euro.

0. 39. 45. 8. Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le

specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 80.000.

39. 45. (Nuova formulazione) Il relatore.

Subemendamenti all'emendamento 37.046.

Sopprimerlo.

0. 37. 046. 1. Alberto Giorgetti, Bocchino.

Al comma 1 sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 100.

0. 37. 046. 2. Borghesi.

All'articolo 37-bis, comma 1, le parole: deposito di euro 3.000 per il caso di soccombenza sono sostituite dalle seguenti: deposito di euro 2.000 per il caso di soccombenza.

0. 37. 046. 3. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Sopprimerlo.

0. 37. 046. 4. Lamorte.

Alla terza riga sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 300.

0. 37. 046. 6. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Introduzione degli articoli 364 e 381 del codice di procedura civile e modifiche all'articolo 369 del codice di procedura civile e interpretazione autentica prescrizione credili).

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 364. - (*Deposito per il caso di soccombenza*). 1. Il ricorso deve essere preceduto dal deposito di Euro 3.000 per il caso di soccombenza. È sufficiente un solo deposito quando sono impugnate insieme più sentenze pronunciate nello stesso processo o quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi. Il deposito non è richiesto:

- 1) per i ricorsi in materia di controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro e per i ricorsi in materia di contratti agrari di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 2) per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione».

2. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 è sostituito dal seguente:

«1) la quietanza del deposito prescritto dall'articolo 364 o il decreto di concessione del gratuito patrocinio».

3. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 381. - (*Provvedimento sul deposito*). 1. La corte se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina la restituzione se accoglie il ricorso anche solo in parte. In caso di rigetto può ordinare la restituzione del deposito se il ricorso non è manifestamente infondato».

4. L'articolo 3 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, si interpreta nel senso che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono in alcun modo, neppure indiretto, rinunciare alla prescrizione relativamente ai crediti del personale dalle stesse a qualunque titolo dipendente per stipendi, pensioni, indennità e assegni, comunque denominati, spettanti per lo svolgimento di prestazioni lavorative, e che tale prescrizione, se maturata prima dell'instaurazione del processo, deve essere dedotta nel primo atto difensivo dell'Amministrazione, anche in grado di appello, nel caso di mancata costituzione, per qualunque ragione, in primo grado. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del giudice di provvedere alle spese ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

37. 046. Il Governo.

Sopprimere, all'articolo 37-bis il comma 2.

0. 37. 045. 1.Alberto Giorgetti, Lamorte.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 37. 045. 2.Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 37. 045. 3.Garavaglia, Filippi.

Al punto 1 della lettera a) sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

0. 37. 045. 4.Andrea Ricci.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata da attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;

b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;

c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

37. 045. Il Governo.

Dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: , del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera», e dopo, le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , Ministero dei trasporti.

0. 39. 45. 1. Pellegrino.

Al comma 1, dell'articolo 40 la parola: 20 è sostituita dalla seguente: 25.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008; - 5.000.

0. 39. 45. 2. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 39. 45. 3. Donadi.

Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 39. 45. 3. Donadi.

Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 39. 45. 4.Donadi.

Dopo le parole: Forze di polizia *aggiungere:* , del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera *e dopo le parole:* Ministero dell'interno *è aggiunto:* , Ministero dei trasporti.

0. 39. 45. 5.Leone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 140 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000.

39. 45.Il Relatore.

Al capoverso 3-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 42. 37. 1.Crisafulli, Giudice.

Alla lettera e) sostituire le parole: dal 2008 con le seguenti: «da ciascuno degli esercizi 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla lettera h) sopprimere il comma 3-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente:

150-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'imposta sui superalcolici di cui all'allegato 1° del Decreto legislativo 26/10/95 n. 504 è aumentata del 10 per cento.

0. 42. 37. 3. Vannucci, Andrea Ricci, Sereni, Galeazzi, Giovanelli, Merloni, Lusetti, Lion, Cesini, D'Ulizia, Maderloni, Morri, Bocci, Di Girolamo Stramaccioni.

All'articolo 42 è aggiunto, alla fine, il seguente comma:

3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di

contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.

Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

42. 37. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: siano ubicati in aggiungere: siti industriali.

Conseguentemente, sostituire le parole: comparti variazione del con le parole: costituisca variante al.

Conseguentemente, sostituire le parole da: la procedura statale fino a: relativo complessivo con: il.

Conseguentemente, dopo le parole: legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente capoverso , che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: proponente con: soggetto che ha richiesto l'autorizzazione di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla fine del comma 3 aggiungere: In tali casi, sono fatti salvi gli adempimenti assolti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge anche innanzi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

0. 56. 036. 1. Testa.

All'articolo 46, comma 3, le parole: entro 30 giorni sono sostituite alle seguenti: entro 90 giorni.

0. 56. 036. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1, eliminare le parole: anche situati al di fuori di siti industriali.

0. 56. 036. 3. Andrea Ricci.

Al comma 1 del nuovo articolo 46 l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al comma 2 del nuovo articolo 46 dalle parole: ed il relativo e complessivo giudizio fino alla fine del comma sono soppresse.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

0. 56. 036. 4. Angelo Bonelli.

Al comma 2, dopo le parole: ad essa contigua aggiungere le parole: e non sia vigente un Piano regolatore Portuale oppure, conseguentemente dopo la parola: contigua sopprimere la parola: e,

0. 56. 036. 5. Paola Balducci.

Al comma 2, dopo le parole: giudizio di compatibilità ambientale, aggiungere le parole: , anche in mancanza di piano regolatore portuale,.

0. 56. 036. 6. Paola Balducci.

Al comma 1 cancellare le parole: , anche al di fuori di siti industriali,.

0. 56. 036. 7. Bonelli, Francescato, Zanella.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. Sostituire l'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, con il seguente:

Art. 46.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, previa valutazione di impatto ambientale in sede statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato.

2. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti variazione del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano Regolatore Portuale, considera anche gli specifici aspetti progettuali ed ambientali del terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione di cui al presente comma costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data».

56. 036. Il Governo.

Alla lettera a), sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: decorsi due anni.

Conseguentemente, alla lettera a), aggiungere il seguente capoverso:

«Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle gare, nella determinazione dei bacini ottimali di utenza, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali individuano prioritariamente quelli per i quali le concessioni di distribuzione gas sono prossime alla scadenza».

0. 56. 037. 2. Di Gioia.

Subemendamento concessione di distribuzione del gas.

Alla lettera a), sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: decorsi due anni.

Di seguito, alla lettera a), aggiungere il seguente capoverso:

«Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle gare, nella determinazione dei bacini ottimali di utenza, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali individuano prioritariamente quelli per i quali le concessioni di distribuzione gas sono prossime alla scadenza».

0. 56. 037. 3. Di Gioia.

Subemendamento 56. 037. del Governo.

Sopprimere le lettere a) e b).

0. 56. 037. 4. Andrea Ricci.

Al comma 1, alla lettera a), prima delle parole: Al fine di incentivare l'aggregazione inserire le seguenti: Fermi restando i diritti già acquisiti dai concessionari ai sensi della vigente legislazione di settore, e le parole entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale sono sostituite dalle seguenti: decorsi due anni dal termine fissato per l'individuazione del bacino medesimo.

0. 56. 037. 5. Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), le parole da entro due anni fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: nei due anni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 4 sopprimere le parole nuove scadenze e sostituire le parole limitatamente al periodo intercorrente tra la scadenza del periodo transitorio e l'aggiudicazione del nuovo affidamento.

0. 56. 037. 6. Borghesi.

Al comma 1, lettera a) alla fine del periodo aggiungere il seguente:

3-bis. I termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli enti locali che abbiano deliberato entro il 30 novembre 2007 di avviare la procedura di gara dell'affidamento del servizio di distribuzione.

0. 56. 037. 7. Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Alla lettera b) sopprimere la lettera e sostituirla con la seguente:

Il comma 4 è sostituito con il seguente «A decorrere dal 1° gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 40 per cento dei vincoli ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento all'anno 2008

0. 56. 037. 8. Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. All'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazioni di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione è bandita per ciascun bacino

ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 4 sostituire le parole «nuove scadenze» con le seguenti: «nuove gare» e sostituire le parole «limitatamente al periodo di proroga» con le seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) aggiungere infine il seguente comma: « 5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

56. 037. Il Governo.

ART. 61

All'emendamento 61.16 del Governo, prima delle parole dopo il comma 10 aggiungere le seguenti:
Sopprimere il comma 4, e.

0. 61. 16. 1. Viola.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-*bis*. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3) del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea».

61. 16. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 61. 17. del Governo.

Al comma 16-bis sostituire le parole: per l'anno 2008 con le altre: per il triennio 2008-2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

0. 61. 17. 1. Velo.

All'articolo 61, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2004, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

16-*ter*. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 25 milioni per l'anno 2008.

61. 17. Il Governo.

Subemendamento 61. 04.

Al comma 1, dopo le parole che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema inserire le seguenti: ed in particolare dell'asse ferroviario del Corridoio 5.

0. 61. 04. 1. Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/1884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completata del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

61. 04. Il Governo.

Subemendamento 63. 32. il Governo.

ART. 63.

All'articolo 63, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

2-ter. Alle disponibilità destinate dall'articolo 49 alla realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, si applica l'articolo 1, comma 1060, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 63. 32. 1. Zucchi, Cesini, Vannucci.

All'articolo 63, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le aliquote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

63. 32. Il Governo.

Subemendamento 66. 3.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«*1-bis.* Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Gran Premi di ostacolo, la dotazione del fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2008, e 7 milioni di euro per il 2009 e il 2010, destinando almeno il 50 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ai titolari di ippodromi di rilevanza nazionale per il settore ostacolo. I progetti relativi agli interventi negli ippodromi sono da sottoporre all'UNIRE, che provvede all'approvazione degli stessi e all'erogazione dei contributi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 6.000;

2009: - 7.000;

2010: - 7.000.

0. 66. 3. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Subemendamento all'emendamento 66. 3. relatore.

Al comma 1-bis, dopo le parole: che si terranno in Italia nel 2010, inserire le seguenti: e i campionati del mondo di ciclismo su pista, che si terranno in provincia di Treviso nel 2012, conseguentemente, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 13 milioni e le parole: 4 milioni con le seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue:

2008: - 13.000;

2009: - 14.000;

2010: - 14.000.

0. 66. 3. 3. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1-bis, dopo le parole: che si terranno in Italia nel 2010, inserire le seguenti: e i campionati del mondo di ciclismo su pista, che si terranno in provincia di Treviso nel 2012, conseguentemente, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 13 milioni e le parole: 4 milioni con le seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue:

2008: - 13.000;

2009: - 14.000;

2010: - 14.000.

0. 66. 3. 4. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Fondo è ulteriormente incrementato di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby nelle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, funzionali allo svolgimento delle selezioni delle nazionali *juniores* italiane di rugby.*

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue:

2008: - 3.750;

2009: - 4.750;

2010: - 4.750.

0. 66. 3. 2. Pini, Garavaglia.

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Fondo è ulteriormente incrementato di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby nelle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, funzionali allo svolgimento delle selezioni delle nazionali *juniores* italiane di rugby.*

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue:

2008: - 3.750;

2009: - 4.750;

2010: - 4.750.

0. 66. 3. 5. Pini, Garavaglia.

Al comma 1-bis dopo le parole: Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, sostituire l'intero periodo con il seguente istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A tale Fondo possono accedere anche i Comuni che risultino sedi di gara di campionati mondiali maschili di pallavolo.

2-bis). Rispetto a tali Comuni il Fondo finanzia un contributo finalizzato alla costruzione e all'adeguamento infrastrutturale dei palazzi dello sport.

3-bis). Tale contributo può essere corrisposto anche per il pagamento su mutui eventualmente accesi dai Comuni interessati.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2008: - 13.000;

2009: - 13.000;

2010: - 13.000.

0. 66. 3. 7.(Nuova formulazione) D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

2-bis). È istituito presso il Ministero delle infrastrutture il «Fondo per l'adeguamento infrastrutturale delle sedi dello sport», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia un contributo economico a favore dei Comuni che risultino sedi di gara dei campionati mondiali di pallavolo maschile del 2010 finalizzato all'adeguamento infrastrutturale dei palazzi dello sport, nonché alla realizzazione di interventi specifici destinati agli allestimenti di gara. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sentito il Comitato Organizzatore dei campionati mondiali di pallavolo maschile del 2010, sono stabilite le modalità per il funzionamento del predetto Fondo.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

0. 66. 3. 6. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale, ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma t è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

1-quinquies. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

0. 66. 3. 8. (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

66. 3.(Nuova formulazione) Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 67. 08. del Governo.

La lettera c del comma 1 dell'articolo 67-bis è soppressa.

0. 67. 08. 1. Maurizio Turco.

Subemendamento all'emendamento del Governo 67. 08.

Al comma 1, lettera b, sopprimere le parole: previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

0. 67. 08. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c);

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento

nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

67. 08. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 70. 87. del relatore

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2008: - ;

2009: - ;

2010: - 25.000.

0. 70. 87. 1. Bordo, Bellanova.

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2008: - ;

2009: - ;

2010: - 25.000.

0. 70. 87. 2. Leddi Maiola.

Aggiungere alle parole: a decorrere dall'anno 2008 *le seguenti:* e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2010: - 25.000;

0. 70. 87. 3. Di Gioia.

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 *aggiungere le seguenti parole:* e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2008: - ;

2009: - ;

2010: - 25.000.

0. 70. 87. 4. Folena, Sasso.

Dopo le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 *aggiungere le seguenti:* e 35 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, variare l'importo: 2010: - 10.000, *con il seguente:* 2010: - 35.000.

0. 70. 87. 5. Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 *aggiungere le seguenti parole:* e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, nella Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2008:

2009;

2010 - 25.000.

0. 70. 87. 6. Balducci.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2008 *con le seguenti:* 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2009: - 10.000;

2010: - 10.000

70. 87. Il Relatore.